

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Facsimile Modulo di Proposta / Questionario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)



Prodotto "Consulente del lavoro"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 06/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del lavoro per danni patrimoniali cagionati a terzi per colpa lieve o grave

Sono altresì comprese in garanzia:

- ✓ Le attività di gestione contabile e fiscale, registri IVA e libri paga, redazione di dichiarazioni fiscali
- ✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso l'Assicurato
- ✓ La trattazione del contenzioso tributario
- ✓ Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso
- ✓ Le conseguenze derivanti all'Assicurato quale intermediario abilitato all'invio telematico
- ✓ Le attività di mediatore
- ✓ Le funzioni di giudice tributario
- ✓ Per gli effetti di ritardo accidentale, nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente
- ✓ Le attività di amministratore di stabili
- ✓ La gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale sia civili che penali, a nome dell'Assicurato

È anche possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Formula Young
- ✓ Franchigia fissa e assoluta
- ✓ Certificazione tributaria
- ✓ Visto di conformità – Asseverazione
- ✓ Sindaco – Revisore
- ✓ Società di elaborazione dati
- ✓ Garanzia Postuma illimitata



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione:
 - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
 - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
 - ✗ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
 - ✗ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ Il dolo dell'Assicurato
- ✗ Lo svolgimento di attività non previste dall'ordinamento professionale
- ✗ I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, inflitte personalmente all'Assicurato
- ✗ La perdita, il deterioramento o la distruzione di denaro o di titoli al portatore
- ✗ Obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
- ✗ Difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati
- ✗ I sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di Società



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso cui è stipulata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Consulente del lavoro"

Ed. 06/2024 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legallmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.



Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Consulente del lavoro	
	Che cosa è assicurato?
<p>Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Consulente del lavoro":</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, anche se derivanti da furto, rapina, incendio✓ Le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti✓ Le responsabilità inerenti al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 <p>Sono previste inoltre delle opzioni con riduzione di premio quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formula Young – è possibile limitare la garanzia assicurativa a coloro i quali sono iscritti all'Albo professionale da non più di tre anni alla data di sottoscrizione del contratto• Franchigia fissa ed assoluta – è possibile optare per l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro. <p>Sono previste inoltre delle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Garanzia Postuma illimitata – è possibile estendere la garanzia assicurativa per gli errori commessi ed i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente,• Certificazione tributaria – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all'esercizio della facoltà di rilasciare la Certificazione Tributaria• Visto di conformità / Asseverazione – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all'esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di conformità e l'Asseverazione• Funzioni di Sindaco / Revisore contabile – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'espletamento delle funzioni di Sindaco / Revisore / Revisore Enti locali• Società di elaborazione dati – è possibile comprendere l'attività di elaborazione dati svolta da società di cui l'Assicurato si avvale	
	Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none">✗ Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;✗ Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;	

- ✗ Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- ✗ Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.
- ✗ I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.

Per la sola attività di Sindaco/Revisore sono altresì esclusi gli incarichi svolti in Società o Enti che alla data di effetto del presente contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in Enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, nonché in Banche, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare (SIM)



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura per ogni garanzia base sono descritti nella tabella seguente:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
Responsabilità Civile Professionale	Massimale di Polizza	Franchigia 500 euro
R.C.O. Dipendenti	516.000 euro per Sinistro 516.000 euro per persona	-
Ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente	Massimale di Polizza	Franchigia 2600 euro
Committenza	Massimale di Polizza	Franchigia 270 euro
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	516.000 euro per Sinistro	-
Studio associato	1.500.000 euro	-
CONDIZIONI FACOLTATIVE		
Franchigia fissa ed assoluta	Massimale di Polizza con assorbimento di tutte le Franchigie di Polizza previste ed applicazione Franchigia unica	Franchigia 2500 euro
Visto di conformità – Asseverazione	3.000.000 euro	-
Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile	30% del Massimale di Polizza	Scoperto 1/10 dell'importo del Sinistro con il massimo di 52.000 euro



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai Consulenti del lavoro liberi professionisti



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota di imposta per questo prodotto è del 22,25%
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONSULENTE DEL LAVORO

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPENSIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO	2
------------------	----------

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	4
--	----------

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	4
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	4
Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico)	4
Art. 1.3 – Committenza	5
Art. 1.4 – Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	5
Art. 1.5 – Condizioni facoltative	5
A) Formula Young	6
B) Franchigia fissa e assoluta	6
C) Certificazione tributaria (Visto Pesante)	6
D) Visto di conformità – Asseverazione	6
Estensione garanzia alle Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile	6
Società di elaborazione dati	6
17 BIS) garanzia postuma illimitata	6
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	7
Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata	7
Art. 2.2 – Cessazione del rapporto assicurativo	7
Art. 2.3 – Studio associato	7
Art. 2.4 – Estensione territoriale	7
Art. 2.5 – Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali	7
Art. 2.6 – Regolazione del Premio	7
3. CHE COSA NON È ASSICURATO	8
Art. 3.1 – Rischi esclusi	8
Art. 3.2 – Delimitazione dell'Assicurazione	8
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	8
Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo	8
TABELLA RIASSUNTIVA, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	9
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	9

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	10
--	-----------

I. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	10
II. Altre Assicurazioni	10
III. Pagamento del Premio	10



IV.	Modifiche al contratto	10
V.	Aggravamento del Rischio	10
VI.	Diminuzione del Rischio	11
VII.	Recesso in caso di Sinistro	11
VIII.	Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	11
IX.	Oneri fiscali	11
X.	Foro competente	11
XI.	Rinvio alle norme di legge	11

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie Polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del Danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Contraente: persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che acquista e firma la Polizza per sé o per altre persone.

Compensi: ammontare dei Compensi professionali rilevanti ai fini dell'obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all'esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.

Danni: le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito in relazione al quale è prestata l'Assicurazione, conseguenti a Danni a cose (Danni materiali) o a persone (Danni corporali).

Denuncia: atto con il quale l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro ad Assicuratrice Milanese.

Franchigia: elemento integrante nella Polizza di Assicurazione che costituisce la parte del Danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato ed espressa in valore assoluto.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.



Massimale: la somma massima liquidabile da Assicuratrice Milanese a titolo di risarcimento del Danno in seguito al verificarsi di un Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di Assicurazione.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di Danni materiali e corporali.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato abita come risulta da certificato anagrafico.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la parte del Danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Secondo Rischio: forma di Assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei Danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in Polizza, eccedenti il Massimale previsto da altra Polizza per il medesimo Rischio già esistente all'atto della stipula del contratto con Assicuratrice Milanese o successivamente stipulata sia da parte dell'Assicurato che da terzi. Il Danno coperto da altra Polizza è considerato come Franchigia fissa e ciò anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della o delle altre Assicurazioni. L'eccedenza è calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente Polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo Rischio dell'importo capitale rientrante nel Massimale da quest'ultime assicurato.

Sinistro: la richiesta di risarcimento Danni per i quali è prestata l'Assicurazione.



RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE

Questa Polizza garantisce il Consulente del lavoro per i Danni cagionati a terzi per colpa lieve e grave, durante lo svolgimento dell'attività professionale, esercitata in conformità alla legge.

La Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile del professionista è obbligatoria per tutti i consulenti del lavoro iscritti regolarmente all'albo e copre i Danni che possono essere arrecati ai clienti, tutelando il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all'esercizio dell'attività svolta.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive norme regolatrici.

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza**, di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a clienti e a terzi per Danni e Perdite Patrimoniali cagionati con colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) le attività di gestione contabile e fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali svolte in conformità alla legge;
- b) la trattazione del contenzioso tributario;
- c) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato;
- d) le responsabilità derivanti all'Assicurato dallo svolgimento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale riguardanti l'attività professionale dichiarata;
- e) il fatto colposo e/o doloso di dipendenti, collaboratori e praticanti che svolgono l'attività a favore e presso l'Assicurato;
- f) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
- g) le responsabilità inerenti al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;
- h) la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali quale intermediario abilitato ai sensi del D.P.R. del 22 luglio del 1998 n. 322;
- i) le attività di mediatore nella procedura di mediazione obbligatoria.

L'Assicurazione vale inoltre per:

- j) gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento. **Questa garanzia è prestata con una Franchigia di 2.600 euro;**
- k) l'attività di amministratore di condominio negli edifici.

Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.

L'Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Dalla presente Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata nel limite di 516.000 euro per ogni Sinistro, con un sottolimito per persona pari a 516.000 euro.



Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro?

La Garanzia copre gli Infortuni subiti dai lavoratori tuoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro ha infatti l'obbligo di assicurare i propri collaboratori presso l'INAIL contro il Rischio di infortunio sul lavoro versando il relativo contributo ed in compenso viene esentato dalla responsabilità civile in caso di infortunio del lavoratore. In alcuni casi previsti dalla legge tale esenzione di responsabilità viene meno, pertanto con questa garanzia l'Assicuratore tiene indenne il datore e lo protegge da una eventuale rivalsa dell'INAIL e dal pagamento dovuto al lavoratore per il maggior Danno subito.

Art. 1.3 – Committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per Danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e praticanti, alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) ed anche di ciclomotori, **a condizione che:**

- **i medesimi mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) oppure a lui locati;**
- **l'utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio.**

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga di Assicuratrice Milanese nei confronti dei responsabili.

Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di 270 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 1.4 – Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per Danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i Danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti.

La presente garanzia è prestata fino **a concorrenza di un Massimale di 516.000 euro per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà.**

Cosa copre la garanzia “Conduzione dei locali adibiti a studio professionale”?

La garanzia copre i Danni derivanti dalla gestione dei locali dove svolgi l'attività professionale, causati involontariamente a terzi da te o dai tuoi collaboratori, sostituti, praticanti e dipendenti, durante il periodo di validità del contratto.

Art. 1.5 – Condizioni facoltative

Il Contraente/ Assicurato può scegliere le condizioni facoltative elencate di seguito **che saranno operanti solo se indicate nella Scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.**

Come posso personalizzare la Polizza?

Puoi scegliere di garantire ulteriori e diverse attività che svolgi nell'ambito della tua professione.

A) Con la Formula Young puoi usufruire di un Premio ridotto se sei iscritto all'albo da meno di 3 anni.

B) Puoi decidere di applicare una Franchigia in caso di risarcimento tenendo a tuo carico l'importo di 2.500 euro per beneficiare di una riduzione di Premio.

C) Puoi estendere la copertura all'attività di Certificazione tributaria (c.d. Visto Pesante) con il pagamento di una maggiorazione di Premio.

D) Puoi estendere la copertura all'apposizione del Visto di conformità e/o all'attività di asseverazione, con il pagamento di una maggiorazione di Premio.

Inoltre, con il pagamento di un Premio aggiuntivo puoi:

- estendere la garanzia all'attività di Sindaco svolta nei collegi sindacali di società o enti, anche pubblici, e/o di Revisore contabile,
- comprendere l'attività di elaborazione dati svolta da società.

A) Formula YOUNG

L'Assicurazione viene prestata **esclusivamente agli iscritti all'Albo Professionale, per la prima volta, da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della presente Polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di Premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.**



B) Franchigia Fissa ed assoluta

A fronte di una riduzione di Premio, in caso di Sinistro indennizzabile secondo le condizioni di Polizza, si applica una Franchigia di 2.500 euro. In concomitanza di due o più Franchigie si applica un'unica detrazione nella misura di 2.500 euro.

C) Certificazione Tributaria (Visto Pesante)

La garanzia si estende all'attività di Certificazione tributaria, limitatamente ai soggetti abilitati all'esercizio della facoltà di rilasciare tale certificazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 241/1997 come specificato nel D.M. 164/1999 e successive modifiche. La garanzia in tal caso opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di Certificazione Tributaria infedele, **fatta eccezione per l'ipotesi di dolo.**

D) Visto di conformità - Asseverazione

La garanzia si estende all'attività di rilascio di Visto di conformità e Asseverazione, limitatamente ai soggetti abilitati di cui all'art. 35 del D. Lgs. 241/1997 come specificato nel D.M. 164/1999 e successive modifiche. La garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di visto di conformità e asseverazione infedele, **fatta eccezione per l'ipotesi di dolo.**

La presente garanzia deve intendersi estesa all'attività di predisposizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi superiori a 5.000 euro ai sensi del D.L. 78/2009 Articolo 10 - comma 7, così come modificato dal decreto Legge 50/2017 articolo 3, oltre che alla compensazione di crediti fiscali di cui al comma 574 dell'Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in 3.000.000 euro.

Assicuratrice Milanese si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di Polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della Franchigia di cui all'art. 4.1 – Limiti di Indennizzo, delle condizioni di Polizza.

L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato ad Assicuratrice Milanese di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla Franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assicurato conferma che il Massimale di copertura R.C. Professionale pari a 3.000.000 euro è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.

In caso di cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui alla presente garanzia, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della Polizza.

Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile

(Valida se indicati e sottoscritti i dati richiesti nel modulo di proposta che forma parte integrante del presente contratto e se corrisposto il Premio maggiorato come evidenziato negli appositi spazi nella Scheda di Polizza).

La garanzia è estesa alle Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile – Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi, che forma parte integrante del presente contratto.

Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso, dichiarare i relativi emolumenti ed è tenuto alla regolazione Premio come previsto dall'articolo 2.6 - Regolazione Premio.

Assicuratrice Milanese risponde della parte di responsabilità che compete all'Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del 30% del Massimale assicurato, con Scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni Sinistro col massimo di 52.000 euro.

L'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre DUE (2) ANNI prima della data di effetto della Polizza e non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L'Assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.

Società di elaborazione dati

La garanzia comprende l'attività di elaborazione dati svolta da società di cui l'Assicurato si avvale a condizione che sia indicata nel modulo/questionario assicurativo e in appendice di Polizza, e che risulti attività accessoria rispetto all'attività assicurata, **limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato.**

17 BIS) Garanzia Postuma illimitata.

L'Assicurazione vale esclusivamente a favore dell'Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato, nei casi di operatività della polizza, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo come previsto dall'articolo 2.2 – "Cessazione del rapporto assicurativo", l'Assicurazione vale per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, **sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.**

Eguale a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, **escluso il caso di suicidio e eutanasia.**

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione di Assicuratrice Milanese per l'intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

La presente estensione di garanzia postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace se l'Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi.



Cosa assicuro con la Garanzia Postuma illimitata?

La Garanzia, con pagamento di un Premio aggiuntivo, copre le richieste di risarcimento che il professionista dovesse ricevere in qualunque momento ma per fatti avvenuti nel periodo assicurato.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute ad Assicuratrice Milanese dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della Polizza, l'Assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall'Art. 1892 c.c.

In tal senso, ai fini di quanto previsto dall'Art. 1892 c.c., l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di Danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e comunque di qualsiasi fatto idoneo a incidere sulla stipula del contratto o sulle condizioni normative od economiche di tale stipula e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata.

Per i Danni che traggono origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una Polizza di R.C. professionale stipulata in precedenza con altra Compagnia, la presente Assicurazione avrà efficacia "a Secondo Rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra Polizza, mentre risponderà "a primo Rischio" per le garanzie non prestate dall'altra Polizza.

Art. 2.2 – Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- In caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato.
- In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale.
- In caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

Art. 2.3 – Studio associato

In presenza di Studio Associato, la presente Assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato. Se il Danno è causato dall'attività di più professionisti associati e individualmente assicurati con Assicuratrice Milanese, questa risponderà per tale Danno, **in base alle condizioni di Polizza per la somma dei singoli Massimali, ma comunque per un importo totale non superiore a 1.500.000 euro.**

Art. 2.4 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e **occasionalmente** in qualsiasi altro Paese d'Europa.

Art. 2.5 – Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali

Assicuratrice Milanese assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Assicuratrice Milanese le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda.**

Nel caso in cui la somma dovuta al Danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice Milanese e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Assicuratrice Milanese non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.6 – Regolazione del Premio

Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. **A tale scopo, entro il 30 Settembre di ciascun anno l'Assicurato deve fornire ad Assicuratrice Milanese una dichiarazione attestante l'indicazione dei Compensi realizzati nell'esercizio precedente.** La differenza attiva e/o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata e/o rimborsata a congruaglio con il primo Premio di Polizza scadente successivamente.

Se l'Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, Assicuratrice Milanese può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale Assicuratrice Milanese, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di Sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. Assicuratrice Milanese ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.



3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Rischi esclusi

L'Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivatigli in via di solidarietà.

Sono esclusi i Danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- c) perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- d) inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- e) svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale, escluso quanto compreso all'Art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione". In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive modificazioni);
- f) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati, perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, ogni interruzione di attività conseguente;
- g) mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
- h) multe, ammende, pene pecuniarie, sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Condizioni facoltative;
- i) guerre, ribellioni, invasioni, rivoluzioni e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- l) trasmutazione del nucleo dell'atomo ed anche radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici;
- m) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- o) ogni interruzione di attività conseguente ad un Danno materiale subito dai clienti, dai fornitori e/o dalle società collegate o dall'impedimento di accesso verso la struttura assicurata; qualsivoglia interruzione di servizio pubblico o privato (per es. elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni);

Sono inoltre esclusi:

- p) le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo se non è stata acquistata la garanzia postuma;
- q) i Sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa;
- r) i Sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di società, di amministratore o comunque correlati all'espletamento di una attività gestoria che non tragga titolo da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- s) per l'attività di Sindaco/Revisore sono esclusi gli incarichi svolti in società o Enti che alla data di effetto del presente contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in Enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, nonché in Banche, società finanziarie, società di intermediazione mobiliare (SIM).

Art. 3.2 – Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono indennizzabili i Danni provocati:

- t) al coniuge, al convivente more uxorio, ai genitori, ai figli dell'Assicurato,
- u) a qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- v) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera t);
- w) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
- x) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo

- Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico di Assicuratrice Milanese per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati nello stesso periodo.
- La garanzia è prestata con una Franchigia per ogni Sinistro di 500 euro. La Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.
- Per le funzioni di Sindaco - Revisore Contabile - Revisore Enti Locali valgono i limiti previsti dalla Estensione di garanzia alla RC Professionale – Funzione di Sindaco – Revisore Contabile.



Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Responsabilità Civile Professionale	Massimale di Polizza		500 euro
R.C.O. Dipendenti	516.000 euro per Sinistro 516.000 euro per persona		
Ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente	Massimale di Polizza		2.600 euro
Committenza	Massimale di Polizza		270 euro
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	516.000 euro per Sinistro		
Studio associato	1.500.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Franchigia fissa ed assoluta	Massimale di Polizza con assorbimento di tutte le Franchigie di Polizza previste ed applicazione Franchigia unica		2.500 euro
Visto di conformità – Asseverazione	3.000.000 euro		
Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile	30% del Massimale di Polizza	1/10 dell'importo del Sinistro con il massimo di 52.000 euro	

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia oppure ad Assicuratrice Milanese non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.).

La Denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere:

- l'analitica narrazione del fatto,
- l'indicazione delle conseguenze,
- il nome e il domicilio del Danneggiato,
- la data, il luogo e la causa del Sinistro.

L'Assicurato deve inviare anche, contestualmente o a seguito della Denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore.

L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del codice civile.

Per più Sinistri originati dallo stesso comportamento colposo, viene considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, nel senso che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?

Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare, per esempio, se hai già ricevuto una richiesta di risarcimento Danni da parte di un cliente e non lo dichiari.

Art. II – Altre Assicurazioni

In caso di esistenza di altre Polizze per il medesimo Rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente Assicurazione opera esclusivamente a Secondo Rischio rispetto alle medesime per l'importo di Danno eccedente il Massimale dalle stesse previsto il quale è considerato come Franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre Assicurazioni. L'eccedenza viene calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente Polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo Rischio dell'importo capitale rientrante nel Massimale da quest'ultima Assicurato.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?

Se hai stipulato altre Polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuratori.

In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponderà per la parte del Rischio che ha Assicurato e in caso di pagamento avrà diritto di regresso contro gli altri Assicuratori.

Art. III – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 c.c.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento.

Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 15 giorni. Se paghi entro i 15 giorni dal rinnovo, ricevi copertura. Scaduti i 15 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. IV – Modifiche al contratto

È riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

Art. V – Aggravamento del Rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure ad Assicuratrice Milanese di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del Rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'Indennizzo.

Quali sono gli aggravamenti del Rischio?

Gli aggravamenti del Rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione.



Art. VI – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio Assicuratrice Milanese riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

Quali sono le diminuzioni del Rischio?

Le diminuzioni del Rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio.

Art. VII – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, Denunciato secondo le condizioni di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Assicuratrice Milanese entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. VIII – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

Il contratto, in mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata o pec ricevuta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, si intende prorogato per un anno e così successivamente.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Anche Assicuratrice Milanese può decidere di disdettare il contratto dandoti un preavviso di 30 giorni.

Art. IX – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. X – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di Residenza o sede dell'Assicurato.

Art. X – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

PRODOTTO CONSULENTE DEL LAVORO

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari solo per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attesa di quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO / STUDIO

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
INDIRIZZO	ISCRITTO ALL'ALBO DI DAL
STUDIO ASSOCIATO	PARTITA IVA

AMMONTARE DEI COMPENSI

DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE - Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)	Euro
DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DATI – Fatturato dell'ultimo esercizio	Euro

Denominazione della Società di ELABORAZIONE DATI	
Sede	Partita IVA

MASSIMALI RICHIESTI (Crocettare la scelta)

250.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

CONDIZIONI FACOLTATIVE	VARIAZIONI DEL PREMIO	Crocettare la scelta
Limitazione FORMULA YOUNG – concedibile agli iscritti all'Albo professionale da non più di 3 anni alla data di sottoscrizione della polizza. Alla scadenza di tale periodo, la polizza stessa non si intenderà più rinnovabile alle medesime condizioni "Formula Young".	PREMIO ANNUO LORDO DI POLIZZA EURO 350 MASSIMALE PRESTATO EURO 1.000.000	
Estensione GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA	AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA	
Estensione CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA – VISTO PESANTE	AUMENTO DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA	
Estensione VISTO DI CONFORMITA' – ASSEVERAZIONE	AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA	
Estensione FUNZIONI DI SINDACO – REVISORE	SOGGETTA A QUOTAZIONE SEPARATA E A COMPILAZIONE DI PAGINA 2 DEL PRESENTE MODULO	
Applicazione FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di Euro 2.500 per sinistro	RIDUZIONE DEL 10% DEL PREMIO DI TARIFFA	

SINISTRI – ALTRE POLIZZE

Sono state rivolte all'Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? (SI/NO) SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE	
Negli ultimi cinque anni sono state annullate polizze di R.C. Professionale? Se SI, quando e da quale Compagnia?	
Ha polizze in corso per il medesimo rischio? Se SI, indichi il massimale, il nome della Compagnia assicurativa e la scadenza della polizza	
Sono state disdettate?	
È titolare di una polizza di TUTELA LEGALE?	

DATA _____ L'ASSICURANDO _____

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI SINDACO – REVISORE

L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Data _____
 Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal _____

Per emolumenti complessivi pari ad

Euro

ELENCO DELLE SOCIETA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE
NON SONO ALTRESI' ASSICURABILI GLI INCARICHI SVOLTI IN SOCIETA' O ENTI CHE ALLA DATA DI COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA SI TROVINO IN STATO DI
INSOLVENZA O SIANO SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSAUALI O IN ENTI PUBBLICI CHE SI TROVINO IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO, NONCHE' IN BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE,
SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)

[illegible]

L'Assicurando comunica inoltre che:	SI/NO
<p>Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?</p>	
<p>Ha ricevuto richieste di danni?</p>	
<p>Alla data di compilazione del presente modulo ha percezione, notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco?</p> <p>Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE</p>	

DATA

L'ASSICURANDO

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E' ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.500 E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°



ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.